



TRIBUNALE DI TRIESTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE
COMUNE DI TRIESTE PER L'AMBITO TRIESTINO
COMUNE DI MUGGIA PER L'AMBITO CARSO GIULIANO
ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina)
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE
ASSOSTEGNO

PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
PROT. N. 35/INT dd. 31 gennaio 2020

Richiamati:

- La L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La L. 6/2004 relativa all'istituzione dell'amministrazione di sostegno;
- La legge 219/2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento;
- La Legge regionale n. 19/2010 recante "Interventi per la promozione e la diffusione dell'Amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli";
- Il Protocollo d'intesa relativo agli affari della sezione civile sottoscritto in data 15 gennaio 2018 fra il Tribunale di Trieste e l'Ordine degli Avvocati di Trieste;
- Le indicazioni del Nucleo Etico per la Pratica Clinica della ex ASUITS **oggi ASUGI**;
- Lo statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione Assostegno – Onlus e la programmata prossima stipula di una Convenzione con il Tribunale di Trieste per l'apertura di "punto di ascolto" per l'Utenza dell'Ufficio Tutelare;

Premesso

che il presente protocollo intende definire le modalità di collaborazione tra i Soggetti coinvolti a vario titolo nella protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, con specifico riferimento all'applicazione dell'amministrazione di sostegno, allo scopo di creare un efficace ed integrato sistema di cooperazione idoneo a coadiuvare il Giudice Tutelare, delineando condivise procedure di accesso e gestione dell'istituto con le seguenti

RR

1

espresse finalità:

- orientare l'utenza, offrendo informazioni omogenee e idonea modulistica;
- accompagnare i soggetti in situazioni di particolare difficoltà, attraverso il supporto alla compilazione del ricorso, delle istanze e della relazione periodica, facilitando l'iter di approccio con il Tribunale;
- offrire dei "criteri filtro" per Operatori e Servizi socio-sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona in ordine all'opportunità di promuovere un procedimento di amministrazione di sostegno;
- individuare i casi urgenti idonei a giustificare la nomina di un Amministratore di sostegno provvisorio;

ciò premesso, le Parti condividono gli obiettivi del Protocollo e si impegnano a perseguirli nel rispetto reciproco di competenze e ruoli.

Si delineano dunque le seguenti linee operative:

Art. 1

Valutazione della necessità di nominare l'Amministratore di sostegno

1° Volontà dell'interessato - Adeguatezza/Utilità della misura di protezione

Uno dei presupposti per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno è l'assenza di una manifesta opposizione del beneficiando, che rischia di svuotare l'utilità stessa della misura di protezione

Tuttavia, si può far luogo alla nomina dell'Amministratore di sostegno, pur in presenza di un dissenso del beneficiando, qualora si ritenga che la misura di protezione sia da adottare nel suo interesse e gli atti giuridici indicati dal giudice tutelare nel decreto di nomina possano essere compiuti dall'Amministratore di sostegno anche in assenza di consenso e/o collaborazione del Beneficiario.

Pertanto l'amministrazione di sostegno potrà ritenersi misura non adeguata per soggetti fortemente oppositivi e gravemente non collaborativi, affetti da patologie che richiedano una integrale presa in carico da parte dei Servizi o il ricorso a misure idonee, anche provvisorie, a superare la mancanza di un consenso alla protezione (ad es.: avvio di un T.S.O.)


2° Interesse attuale e concreto

L'amministrazione di sostegno non si applica quando il soggetto sia capace di provvedere in modo autonomo, direttamente o indirettamente, alla gestione dei suoi interessi (es. con procura, speciale o generale).

L'amministrazione di sostegno non si applica se la persona stessa sia titolare di redditi integralmente assorbiti dalle spese di assistenza e cura e i parenti o la Struttura di Assistenza siano in grado, di fatto, di utilizzare detti emolumenti a detto fine salvo quando sussista un grave conflitto all'interno del nucleo familiare/parentale, ovvero tra il beneficiando e la persona delegata, ovvero quando ricorra il pericolo attuale e concreto

RR

2



che l'assistenza o la gestione non siano svolte nel suo interesse.

Art. 2

Decreto con cui si nomina l'Amministratore di sostegno

Alla nomina dell'Amministratore di sostegno provvede con decreto il Giudice Tutelare del Tribunale.

Il decreto indicherà, nei limiti in cui la situazione contingente dell'assistito lo richiederà:

1. gli atti che l'Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario senza corrispondente limitazione di capacità di agire di quest'ultimo (**rappresentanza semplice**);
2. gli atti per i quali è prevista l'**assistenza necessaria** dell'Amministratore di sostegno;
3. gli atti che l'Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario in via esclusiva, con corrispondente limitazione della capacità di agire del beneficiario stesso (**rappresentanza esclusiva**).
4. indicherà altresì in modo specifico eventuali atti preclusi al beneficiario disponendo che *"determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni"* (art. 411, comma IV, c.c.).
5. In materia di consenso o dissenso a un trattamento sanitario, avuto specifico riguardo alle condizioni di salute del beneficiario, ai suoi bisogni, aspirazioni e volontà, eventualmente già espresse o appositamente accertate, o a quelle che si manifestino nel corso del procedimento, il decreto di nomina indicherà, se all'Amministratore di sostegno sono conferiti poteri:
 - a) di rappresentanza semplice (acconsente o dissente solo il beneficiario); in questo caso l'Amministratore di sostegno firmerà il consenso sanitario solo se, in base alla valutazione medica di cui all'art. 9, comma 1, del presente protocollo, il beneficiario non sia ritenuto in grado di prestarlo autonomamente; il dissenso del beneficiario va rispettato, salvo che il sanitario valuti l'interferenza di patologie idonee a vizziarlo, nel qual caso può richiedere al Giudice Tutelare di modificare i poteri di rappresentanza dell'Amministratore di sostegno;

RE

b) di assistenza necessaria (acconsentono o dissentono congiuntamente il beneficiario e l'Amministratore di sostegno, quest'ultimo tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere);

c) di rappresentanza esclusiva (acconsente o dissente solo l'Amministratore di sostegno, sempre tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere);

c.1) in materia di trattamenti sanitari per il mantenimento in vita, all'Amministratore di sostegno, anche se con rappresentanza esclusiva, potrà essere conferito il potere di manifestare il rifiuto agli stessi per conto del beneficiario solo con uno specifico provvedimento del Giudice Tutelare, disposto in occasione della nomina (laddove in concreto già ne ricorra l'esigenza) o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda, secondo le linee interpretative offerte dalla Corte Costituzionale (sent. n. 144/2019);

d) in presenza di DAT (disposizione anticipate di trattamento), il giudice tutelare interviene solo nei casi e per i fini previsti dall'art. 3, comma 5, e dall'art. 4, commi 4 e 5, della Legge 22.12.2017, n.219.

6. Salvi i casi di nomina di Amministratore di sostegno a tempo indeterminato, l'Amministratore di sostegno dovrà considerarsi decaduto dalle facoltà riconosciutegli alla scadenza del termine di durata dell'incarico o al compimento degli atti specificamente determinati per i quali l'incarico sia stato conferito, laddove ciò sia stato espressamente previsto o comunque salvo specifico provvedimento del giudice tutelare.

Art. 3

Ricorso

Il ricorso diretto a promuovere la nomina di un Amministratore di sostegno deve contenere:

- a) ogni informazione necessaria a individuare il destinatario della protezione: con indicazione del coniuge, degli eventuali conviventi, dei parenti in vita entro il secondo grado;
- b) l'indicazione degli atti che si reputano necessari compiere nell'interesse dell'amministrando e l'attualità e la concretezza di tale interesse;
- c) la documentazione adeguata a offrire al Giudice Tutelare il quadro delle condizioni personali e patrimoniali del beneficiario.

Il ricorso e gli allegati devono essere depositati personalmente dall'istante presso la cancelleria della volontaria giurisdizione, salvo il deposito telematico o cartaceo degli

R/R



4



atti da parte degli Avvocati. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, nonché il Presidente dell'Associazione AsSostegno, o un suo delegato, hanno facoltà di presentare il ricorso e le eventuali istanze successive, con i documenti offerti, a mezzo mail all'indirizzo **giudicetutelare.tribunale.trieste@giustiziacert.it**

La trasmissione avverrà mediante invio di copie informatiche (in formato PDF massimo 300 dpi) di originali analogici sottoscritti. Si avrà cura di tenere distinti i file contenenti il ricorso o le istanze dai files contenenti i documenti prodotti.

Art. 4

La notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza

La comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza in copia semplice potrà avere luogo a mezzo consegna a mani sottoscritta dal destinatario o raccomandata con ricevuta di ritorno e ciò nei confronti dell'interessato e/o dei seguenti destinatari: coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, genitori, figli, fratelli e sorelle, riservando la comunicazione ad altri parenti e affini, se il Giudice Tutelare lo richieda espressamente con il decreto di fissazione dell'udienza di audizione ovvero con atto successivo.

Qualora il beneficiario non compaia all'udienza così fissata, sarà ordinata la notificazione nelle forme stabilite dal giudice.

Il ricorrente potrà allegare al ricorso la dichiarazione di presa visione e non opposizione alla nomina di Amministratore di sostegno, sottoscritte da parenti e affini che non possano intervenire all'udienza, dichiarazione corredata da copia dei rispettivi documenti di identità.

Al fine di garantire un unico accesso al Tribunale, la prova degli avvenuti avvisi sarà esibita al Giudice Tutelare e depositata il giorno dell'udienza.

Art. 5

Ruolo e scelta dell'Amministratore di sostegno



L'Amministratore di sostegno, nell'ambito dei poteri stabiliti nel decreto di nomina, persegue gli interessi, le aspirazioni e i bisogni del beneficiario e, ove previsto, si attiva ed interloquisce con i Soggetti privati e/o pubblici per il reperimento e il costante mantenimento di una adeguata sistemazione e per un idoneo recupero personale e sociale dell'amministrato, coordinandosi altresì con i Servizi pubblici cui risultino demandati per legge l'assistenza e la cura della persona.

La scelta dell'Amministratore di sostegno, secondo i criteri dettati dall'art. 408.c.c. avrà luogo avendo riguardo alla rete familiare e amicale, a quella dei volontari con capacità relazionali, motivazione e consapevolezza dei valori di solidarietà sociale; in situazione di particolare complessità, il Giudice Tutelare farà ricorso alla rete di

Pr



5



professionisti, con competenze idonee al compimento degli atti indicati nel decreto.

Art. 6

La nomina di Amministratore di sostegno provvisorio

Il Giudice Tutelare potrà nominare con decreto un Amministratore di sostegno in via di urgenza quando ricorre:

- il pericolo di un grave pregiudizio alla persona del beneficiario,
- il pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio al patrimonio del beneficiario a causa di condotte auto o etero-lesive.

In entrambe le ipotesi occorre offrire adeguata documentazione (relazione sociale e/o sanitaria) ovvero una valutazione multidisciplinare (UVD o UVM) che dia altresì conto dell'urgenza del provvedimento e dell'impossibilità o inefficacia di interventi alternativi.

In caso di nomina dell'Amministratore di sostegno provvisorio il Giudice Tutelare fisserà immediatamente la data per il giuramento dandone comunicazione all'Amministratore di sostegno nominato con qualunque mezzo e provvederà entro breve termine all'udienza di audizione ex art. 407 c.c.

Art. 7

Impegni ed esonero dall'amministrazione di sostegno

Gli Amministratore di sostegno, una volta nominati, si impegnano in accordo con le Parti stipulanti il presente Protocollo a comunicare immediatamente al Giudice Tutelare l'impossibilità ad assumere l'incarico onde consentire la tempestiva sostituzione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna ad aggiornare la lista degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di Amministratori di Sostegno a seguito di rinunce, nuove iscrizioni o cancellazioni e comunicarla alla Presidenza del Tribunale e pubblicarla sul proprio sito.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna ad assumere ogni provvedimento e iniziativa idonei ad assicurare il diligente espletamento dell'incarico ed a segnalare al Giudice Tutelare eventuali disfunzioni ove risulti investito di specifiche segnalazioni.

L'Amministratore di sostegno che, per gravi motivi, non è in grado di svolgere adeguatamente il suo incarico presenta al Giudice Tutelare richiesta scritta e motivata di esonero, indicando, ove possibile, un sostituto che potrà dichiararsi contestualmente e prontamente disponibile ad assumerlo.

L'Amministratore di sostegno permane nell'incarico e conserva i relativi obblighi di legge fino al giuramento del nuovo Amministratore di sostegno.

Il Servizio pubblico, che ha in carico prevalente la persona, segnala al Giudice Tutelare eventuali disfunzioni nell'espletamento dell'incarico dell'Amministratore di sostegno.

R/R

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'R/R', followed by a large, stylized signature, a smaller signature, and two more large, cursive signatures. The page number '6' is centered above the second signature.

Art. 8

Morte del beneficiario

Con il decesso del beneficiario l'Amministratore di sostegno cessa di esercitare i propri poteri; i crediti e debiti del beneficiario cadono in successione.

Le spese funerarie e ogni altra spesa connessa alle ultime attività di assistenza e cura del beneficiario potranno essere sostenute dall'Amministratore di sostegno, anche senza una preventiva specifica autorizzazione del Giudice Tutelare che ne potrà ratificare l'adempimento al momento della presentazione del rendiconto finale.

Ulteriori eventuali spese da saldare *post mortem*, ancorché certe, liquide ed esigibili, dovranno essere specificamente autorizzate dal Giudice Tutelare prima del deposito del rendiconto finale.

Art.9

Consenso informato per trattamenti sanitari e terapeutici

E' di stretta competenza del Sanitario valutare la capacità del paziente ai fini della prestazione del consenso: il Sanitario analizza lo stato di coscienza, le percezioni, l'ideazione, l'affettività, la memoria, la capacità critica e di giudizio, la capacità di astrazione e la progettualità. Il Sanitario deve dunque accertarsi che il paziente sia o non sia in grado - per interferenze patologiche - di recepire correttamente le informazioni relative al bene salute e assumere le relative scelte e verifica se siano state manifestate da parte del paziente eventuali Disposizioni Anticipate di Trattamento (di seguito DAT) documentandone l'esito.


Al fine di rendere nota l'esistenza di una procedura di amministrazione di sostegno o di DAT, i Comuni, che sottoscrivono il presente Protocollo, si impegnano ad agevolare mediante separato accordo con l'Azienda Sanitaria l'accesso ai dati presenti presso i propri archivi.

In assenza di DAT, rilevata l'incapacità del paziente, privo dell'Amministratore di sostegno o dotato di Amministratore di sostegno senza poteri specifici in materia di consenso sanitario, si possono distinguere tre situazioni:


- 1) situazione clinica di **urgenza che non consente per ragioni di tempo di ricorrere all'A.G.** e che legittima l'intervento, anche in mancanza del consenso del paziente, in stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p.
- 2) situazione clinica di **urgenza differibile a medio o lungo termine**, caso in cui il Sanitario propone al Giudice Tutelare la nomina di un Amministratore di sostegno;
- 3) situazione clinica di **urgenza differibile a breve termine**.

In tale ultimo caso il Sanitario, nel contesto di un'ineludibile relazione con le persone di riferimento del paziente (familiari, la parte dell'unione civile, il convivente ovvero una persona che risulti di fiducia del paziente medesimo), viene a conoscenza delle volontà

PR



7



di trattamento terapeutico espresse anticipatamente, seppur non formalizzate in DAT; verificata l'assenza di un precedente manifestato dissenso a trattamenti diagnostico-terapeutici corrispondenti a quelli da eseguire, formalizza l'attività ricognitiva svolta ed i suoi esiti nella cartella clinica; qualora risulti inequivoca l'assenza di dissenso ai trattamenti sanitari in parola e dunque nell'esclusivo interesse della persona e nel rispetto del principio di cura procede con il trattamento ritenuto adeguato e opportuno. Se invece, l'attività ricognitiva della volontà del paziente dia esito equivoco o negativo, il Sanitario propone al Giudice Tutelare ricorso urgente per la nomina di un Amministratore di sostegno provvisorio con le modalità sub art. 3 del presente Protocollo.

Nei casi in cui un Amministratore di sostegno sia già nominato, ma non gli siano stati riconosciuti poteri di rappresentanza in materia sanitaria, salve le competenze di verifica della capacità del paziente a cura del Sanitario, sarà lo stesso Amministratore di sostegno a chiedere al Giudice Tutelare l'integrazione del decreto.

Art. 10

Dimissioni dall'ospedale o dalla RSA per ricovero in struttura protetta, polifunzionale, dimissioni al domicilio

Può costituire ipotesi d'urgenza il caso di paziente in imminenza di ricovero presso altra struttura o di dimissione e rientro al domicilio quando risulti privo di sufficiente autonomia o di rete familiare, amicale e assistenziale adeguata e laddove l'intervento dell'Amministratore di sostegno sia condizione indispensabile per l'attivazione delle risorse necessarie all'attuazione del Piano Assistenziale (es. Ricovero in Casa di Riposo o assunzione badante per rientro a domicilio).

In questi casi il responsabile dell'equipe che ha in cura il paziente, accertati i presupposti, in previsione del trasferimento o delle dimissioni, provvederà a promuovere il ricorso con le modalità sub art. 3 del presente protocollo, coinvolgendo altresì, in fase valutativa, i servizi sociali competenti.

Art. 11

Adempimenti di cancelleria


La Cancelleria dell'Ufficio Tutela e Amministrazione di sostegno comunicherà ad eventuali terze persone che manifestino un interesse qualificato a conoscere i poteri riconosciuti all'Amministratore di sostegno solamente: a) se la persona è beneficiaria di Amministratore di sostegno; b) il nome dell'Amministratore.

Il rilascio di ogni ulteriore informazione sarà demandato alla decisione dell'Amministratore di sostegno od al Giudice Tutelare.

RR



8



Art. 12

Disposizioni finali

Il presente Protocollo è semplicemente integrativo della disciplina di cui agli artt. 404 - 413 del Codice Civile al quale si richiama integralmente.

Il presente Protocollo, unitamente agli allegati, verrà pubblicato sul sito del Tribunale e così anche ogni ulteriore suo aggiornamento.

Trieste, 31 gennaio 2020

I FIRMATARI:

TRIBUNALE DI TRIESTE

P. Reimotti

.....
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE

.....
COMUNE DI TRIESTE PER L'AMBITO TRIESTINO

Luca de Carolis

.....
COMUNE DI MUGGIA PER L'AMBITO CARSO GIULIANO

Roberto Romano

.....
ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina)

Chiara

.....
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

.....
ASSOSTEGNO

[Signature]